



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione Procedure Concorsuali

dott. **Stefania Calò** presidente rel.

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Camilla Sommariva** giudice

nel procedimento unitario di omologazione del concordato preventivo iscritto al n. 179/2024, promosso da:

EMS GROUP S.p.A. (p.iva 01137820351), con sede legale in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), Via Galileo Galilei n. 29, con il patrocinio degli avv.ti Antonino Restuccia, Libera Cimino e Maurizio Fusco del Foro di Milano;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/04/2026, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se la proposta di concordato preventivo avanzata ai propri creditori da EMS Group S.p.A. possa essere omologata.

1. Giova ricordare, in via di premessa, l'articolato iter avuto dalla procedura.

Alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, la società è pervenuta all'esito di un percorso di regolazione della crisi così articolatosi:

- (i) una composizione negoziata della crisi, con una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, conclusasi senza il raggiungimento di un accordo con i creditori.

Nell'ambito di tale procedimento, il Tribunale ha autorizzato, ex art. 22 ccii, in data 18 giugno 2024, la cessione del principale ramo d'azienda operativo di Ems Group S.p.A., con una parte del compendio immobiliare, ricompreso nel predetto ramo d'azienda, alla NewCo E2Pack S.r.l., a fronte



di un corrispettivo articolato in una componente fissa ed in una componente variabile (Earn – out parametrato alle performance industriali di E2Pack nel periodo post-cessione e sino al 31 dicembre 2026). Per quanto attiene gli immobili ricompresi nel ramo di azienda trasferito, è stata espressamente prevista la possibilità, per il cessionario, di utilizzare gli stessi per il periodo di 12 mesi dal *closing*, in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito. È stato inoltre previsto, l'impegno da parte del cessionario, qualora EMS non fosse riuscita a liberare gli immobili nei 12 mesi di comodato d'uso gratuito, a sottoscrivere un contratto di locazione della durata di 6 anni + 6 anni per un canone annuo di euro 464 migliaia. In data 4 agosto 2025, EMS e E2Pack hanno quindi sottoscritto un contratto di locazione ad uso commerciale degli immobili, della durata di 6 anni, con rinnovo tacito alla scadenza per altri 6 anni. Il canone annuale della locazione, inizialmente stabilito in euro 464 migliaia circa, è stato convenzionalmente ridotto ad euro 430 migliaia (pari ad euro 35 migliaia circa mensili) in ragione del mancato godimento, da parte di E2Pack, di una porzione di immobile, occupata da beni di proprietà di MM Operations S.r.l.50; E2Pack si è impegnata a pagare il canone originariamente convenuto non appena fosse avvenuta la liberazione degli spazi. In data 5 dicembre 2025 il Tribunale ha autorizzato, ex art. 94 ccii, la ricorrente a trasferire a E2Pack gli immobili P1, P2 e P8 alle condizioni indicate sopra.

Tutta l'operazione sopra descritta ha consentito di conservare i valori aziendali, evitando la dispersione di *know-how*, tecnologie, competenze e



rapporti commerciali, di preservare livelli occupazionali significativi, di garantire ai dipendenti, non transitati nella nuova realtà industriale, un'indennità di importo significativo, di consentire il completamento delle commesse in corso, limitando l'insorgenza di ulteriori passività potenziali per restituzioni, penali e risarcimenti, di preservare i valori dell'attivo, anche tramite il realizzo del magazzino e dei crediti, di favorire la ripresa della filiera produttiva e dell'indotto grazie all'immediata immissione di circa 20 milioni di euro destinati al capitale circolante del cessionario. La cessione ha inoltre consentito di ipotizzare un livello di soddisfacimento dei creditori significativamente superiore rispetto allo scenario liquidatorio alternativo, che, per la natura dell'attività e l'elevata probabilità di annullamento delle commesse, avrebbe con ogni probabilità causato la completa disgregazione aziendale, l'ulteriore drastica riduzione dei valori degli attivi e un rilevante incremento delle passività, determinando, al contempo, gravi conseguenze occupazionali, economiche e sociali sul territorio, nonché la definitiva perdita di competenze e know how;

- (ii) un procedimento unitario volto alla risoluzione dell'insolvenza mediante una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 57 ccii* o una domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione *ex art. 64 bis ccii* o una proposta di concordato preventivo; tale procedimento è stato dichiarato inammissibile, a causa dell'assenza della relazione di attestazione;
- (iii) un piano di risanamento soggetto ad omologazione *ex art. 64-bis ccii*, divenuto economicamente non



fattibile, principalmente a causa della sopraggiunta notifica alla società di un avviso di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'anno d'imposta 2020, comportante una ulteriore potenziale passività di euro 4.348.887,20 oltre interessi di legge;

(iv) un concordato preventivo ex art. 64-*quater* ccii.

In particolare, con *“Memoria di conversione per la modifica della domanda di PRO con proposta di Concordato preventivo ex art. 64-*quater* CCII”*, depositata in data 11 agosto 2025, EMS Group S.p.A., previa deliberazione del consiglio di amministrazione ex art. 120-*bis*, co. 1, ccii, ha chiesto al Tribunale, *“- previo nuovo vaglio di ammissibilità, sottoporre la presente Proposta di conversione di PRO in concordato preventivo ai creditori concorsuali per la sua approvazione, ordinando, quindi, nuovi termini per l'espressione dei voti al Commissario Giudiziale e per le comunicazioni ex art. 104, comma 2 CCII; - in esito alle operazioni di voto omologare il concordato preventivo ai sensi dell'art. 112”*.

Con provvedimento del 27 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, ha confermato il dott. Francesco Notari quale Commissario giudiziale, ed ha richiesto, al medesimo, l'espressione del parere sulla proposta di conversione.

In data 10 settembre 2025, il Commissario Giudiziale ha fornito le proprie valutazioni, segnalando taluni profili critici meritevoli di ulteriori approfondimenti da parte della ricorrente, principalmente con riferimento (i) alla cauzione e alle garanzie dell'offerente, (ii) alle modalità di dismissione del compendio immobiliare, (iii) alla gestione *post* cessione, compresa l'eventuale nomina, anche sotto il profilo dell'onere economico connesso, di un liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, (iv) alla corretta individuazione di alcune classi, nonché (v) al trattamento della prededuzione e degli oneri procedurali.

Il Tribunale, con provvedimento del 18 settembre 2025, ha concesso alla società un termine di 15 giorni per



apportare integrazioni al piano e alla proposta e per produrre nuovi documenti, chiedendo altresì al commissario giudiziale di verificare, anche avvalendosi di un ausiliario, la congruità del prezzo di acquisto del ramo di azienda e del canone di affitto del medesimo.

In data 3 ottobre 2025, la società ha depositato una memoria integrativa, corredata da: (i) un piano di concordato in continuità con modifiche e integrazioni; (ii) una relazione integrativa del dott. Paolo Carbone, professionista indipendente incaricato dalla società; (iii) una integrazione dell'offerta vincolante del 29 settembre 2025; e (iv) una comunicazione di versamento della cauzione del 30 settembre 2025.

Il commissario giudiziale ha presentato in data 16 ottobre 2025 la propria informativa, illustrando gli esiti del giudizio di congruità del prezzo di acquisto e del canone di affitto del ramo d'azienda predisposto dal proprio ausiliario, dott. Massimiliano Fontani, e rilevando che, nel complesso, le integrazioni operate dalla società e le verifiche svolte dall'attestatore e dagli ausiliari del commissario giudiziale consentivano di formulare un preliminare giudizio di ragionevole attendibilità complessiva della proposta di concordato preventivo, fatta salva la necessità di valutare attentamente la formazione delle classi 4 e 5, di verificare con accuratezza la previsione e la dinamica dei flussi di cassa – anche di breve periodo – per prevenire tensioni finanziarie, mediante adeguate e tempestive azioni di contenimento dei costi e di anticipazione delle entrate e di monitorare, nel corso della procedura, l'effettiva esigibilità delle risorse attese, nonché l'evoluzione della componente variabile dell'*Earn-out*, soggetta a significativa variabilità indipendente dalla volontà della ricorrente.

Il Tribunale di Reggio Emilia, pur ravvisando la necessità di formare una apposita classe chirografaria (Classe 11ter) contenente i crediti delle banche, garantiti e già escussi, ma non ancora pagati, con correlativa formazione di un fondo rischi *ex art. art. 87 comma 1, lett. p-bis*), CCII, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo in



continuità aziendale indiretta, ha stabilito la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori e ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di quindici giorni per il versamento dell'importo di euro 240.000, pari a circa il 20% delle spese necessarie per l'intera procedura.

In data 4 novembre 2025, la società ha depositato la proposta concordataria, recependo l'aggiornamento del piano con le precisazioni chieste dal Tribunale in ordine alle Classi 4, 5 e 11- *ter*.

In data 12 dicembre 2025, il commissario giudiziale ha depositato e trasmesso a tutti i creditori ex art. 105 ccii la propria relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta formulata dalla società ai propri creditori, corredata dall'elenco dei creditori.

In data 9 gennaio 2026, il commissario giudiziale ha rassegnato la relazione ex art. 107, co. 3, ccii, corredata dall'elenco dei creditori legittimati al voto.

In data 19 gennaio 2026, il Commissario giudiziale ha trasmesso la propria relazione ex art. 107, co. 5 e 6, ccii, unitamente a tutte le osservazioni pervenute a norma dell'art. 107, co. 4, ccii.

In data 26 febbraio 2026, il commissario giudiziale ha rassegnato la relazione ex art. 110, co. 2, ccii in merito all'esito delle operazioni di voto, rappresentando che la proposta non aveva conseguito l'approvazione unanime delle classi ai sensi dell'art. 109, co. 5, ccii, sussistendo 4 classi dissenzienti: - Classe 6-INPS e INAIL, con voto contrario al 100%, con piena partecipazione; - Classe 7-Sanzioni INPS/INAIL chirografarie *ab origine*, con voto contrario al 100%, conseguente alla posizione espressa dagli enti previdenziali sulla Classe 6; - Classe 10-Creditori Chirografari ex art. 85, comma 3, CCII, con voti favorevoli al 29%, contrari al 18% e nulli o non votanti al 53%; - Classe 11-Chirografari, con voti favorevoli al 20%, contrari al 15% e nulli o non votanti al 65%.

La proposta ha ottenuto invece il voto favorevole di otto classi su dodici votanti, tra cui quattro classi privilegiate:



Classe 1-Fornitori Privilegiati (57% favorevole, partecipazione al voto del 60%); Classe 3-Ipotecario degradato (100%); Classe 4-Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente (81%); Classe 5-Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate (81%); Classe 8-Imposte e ritenute (100%); Classe 9-Tributi Locali (72%); Classe 11bis-Banche Chirografarie (100%); Classe 11ter-Banche Chirografarie Garantite (100%).

Complessivamente, quindi, misurati sull'intero ammontare dei crediti esprimenti voto, la proposta ha ottenuto voti favorevoli rappresentanti il 58% del totale, mentre i voti contrari rappresentano il 10%.

In data 3 marzo 2026, EMS Group S.p.A. ha formulato l'istanza ex art. 112, co. 2, ccii, con la quale ha chiesto al Tribunale di voler “- ai sensi dell'art. 48 CCII fissare l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia (ove ha sede la ricorrente), nonché notificato, a cura del debitore, al Commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso; all'esito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, comma 2, CCII ed occorrendo anche ai sensi del successivo comma 3, in caso di opposizione di un creditore dissenziente, omologare con sentenza la proposta di concordato preventivo in continuità presentato dalla Società EMS Group S.p.A. con ogni conseguente provvedimento di legge”.

In data 15/04/2026, il commissario giudiziale ha rassegnato il proprio parere ex art. 48, co. 2, ccii.

2. La Società ha elaborato una proposta concordataria in continuità aziendale indiretta.

Le linee guida del piano, come modificato e integrato, prevedono:

- (i) l'impegno di XEM, socio di maggioranza della ricorrente, ad acquistare, tramite una NewCo, il ramo d'azienda residuo di Ems, essenzialmente costituito da commesse e rimanenze, al corrispettivo di euro 9,5 milioni,



subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato

In particolare, euro 8 milioni verranno versati per cassa. Tale parte del prezzo, che dovrà intendersi diminuito euro per euro in corrispondenza del trasferimento a NewCo delle passività derivanti dal TFR del personale trasferito, verrà corrisposto per euro 2 milioni alla data del contratto definitivo, per euro 2,6 milioni entro 12 mesi dalla data del contratto definitivo ed il saldo entro 24 mesi dalla data del predetto contratto; i restanti euro 1,5 milioni verranno pagati mediante accollo liberatorio, da parte della NewCo, di una quota parte degli oneri di ristrutturazione prededucibili;

(ii) l'impegno a stipulare un contratto d'affitto c.d. ponte, all'esito di eventuali procedure competitive, avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda, al canone mensile di euro 10.000,00, con imputazione a deconto dal prezzo di acquisto, per il periodo intercorrente tra la data di ammissione al concordato e la sua homologazione definitiva, al fine di garantire la continuità aziendale e di generare flussi di cassa a beneficio dei creditori della società;

(iii) l'impegno di Xem a corrispondere, sempre subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato, un contributo aggiuntivo di euro 3.000.000,00, a titolo di finanza esterna, da destinare direttamente all'INPS e all'Agenzia delle Entrate.

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti con l'Offerta, XEM s.r.l.s. si è impegnata a consegnare, alla stipula dell'affitto ponte, una garanzia corporate rilasciata da Xenon Private Equity VI SCA SICAV-RAIF, che presenta un NAV di circa euro 26 milioni.



XEM s.r.l.s. ha cauzionato l'Offerta mediante il versamento, avvenuto il 30 settembre 2025, sul conto corrente intestato alla procedura e vincolato alle disposizioni del Tribunale, di circa euro 800 migliaia, pari al 10% del prezzo offerto.

La predetta società si è anche impegnata al versamento delle somme necessarie a far fronte agli *"oneri finanziari che deriveranno dalla gestione degli adempimenti ordinari dell'impresa dopo l'affitto del ramo d'azienda (compenso del liquidatore sociale/amministratore) nonché, soprattutto, gli oneri che deriveranno a seguito dell'eventuale omologa per effetto della nomina di un liquidatore giudiziale (compenso)"*, nonché *"di oneri gestionali e di struttura (...) in considerazione dei tempi necessari per lo svolgimento di una procedura competitiva avente ad oggetto affitto e vendita del ramo di azienda"*.

Con addendum del 29.09.2025 all'Offerta Vincolante del 29.07.2025, XEM si è impegnata *"i. a versare nelle casse della Società la somma massima di € 180.000,00, sotto la condizione sospensiva che in esito all'esecuzione del piano di Concordato Preventivo di EMS non residuino somme sufficienti al pagamento dei crediti chirografari (di cui alle classi 3, 7, 10, 11 e costituenda 11bis) nella misura dello 0,54% e nei limiti di tale eventuale differenza, fermo restando il limite massimo di € 180.000,00; ii. a sostenere i maggiori oneri corrispondenti ai compensi del liquidatore sociale o del liquidatore giudiziale da nominarsi a far data dall'omologa definitiva del Concordato Preventivo fino ad un importo massimo di € 120.000,00, anche in considerazione del fatto che, nel periodo interinale tra l'affitto del Ramo di Azienda e l'omologa definitiva del Concordato*



Preventivo di EMS, la Società verrà amministrata da tutti o parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e che detti componenti hanno già comunicato la propria disponibilità a svolgere detta attività senza percepire alcun compenso”;

- (iv) la vendita degli immobili a E2Pack;
- (v) lo svincolo di euro 4.000.000,00 depositati da E2Pack in data 03.07.2024 su un conto corrente vincolato, a garanzia dei rischi relativi a debiti fiscali e previdenziali;
- (vi) la corresponsione, da parte di E2Pack dell'importo di euro 3.000.000,00 quale extra valore, destinato a favorire la migliore soddisfazione dei creditori nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi, diverso dalla liquidazione giudiziale;
- (vii) la dismissione dell'ulteriore patrimonio immobiliare;

Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori derivano (i) dal corrispettivo delle offerte vincolanti; (ii) dai proventi di cessione degli immobili; (iii) dall'Earn-out parametrato alle performance industriali di E2Pack; (iv) dall'apporto aggiuntivo di XEM di euro 3 milioni destinato direttamente agli enti previdenziali; (v) dall'extra valore di euro 3 milioni che E2Pack si è contrattualmente impegnata a versare all'omologa del concordato.

In sostanza, l'attivo complessivo realizzabile risulta di complessivi euro 36.148.000,00/43.203.000,00, nel caso dell'eventuale incremento derivante dalla valorizzazione dell'Earn-out, in un range compreso tra euro 1,5 milioni (scenario base) ed euro 7,1 milioni (scenario best), e tenuto conto dell'importo di euro 3 milioni di nuova finanza,

Il passivo patrimoniale, come rettificato dal commissario giudiziale, ammonta a complessivi euro 284.233,00.

La distribuzione delle risorse segue i criteri stabiliti dall'art. 84, co. 6, ccii, atteso che il valore di liquidazione è



destinato ai creditori nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (*absolute priority rule* – APR), mentre il *surplus* da continuità è distribuito in conformità a quanto previsto dall'art. 84, co. 6, secondo periodo, CCII (*relative priority rule* – RPR); quanto alle risorse esterne, le stesse risultano direttamente destinate a beneficio degli enti previdenziali e fiscali ex art. 84, co 6, terzo periodo, ccii.

Circa i tempi e le percentuali di soddisfazione dei creditori, si riporta di seguito il *cash flow* dei pagamenti così come rappresentati dalla ricorrente

Il primo prospetto si riferisce alla distribuzione del flusso di cassa atteso a servizio dei creditori, senza la valorizzazione dell'*Earn-out*, mentre il secondo prospetto comprende tale ultimo valore nello scenario *Best*:

							Risorse Interne Piano EMS				Ulteriore soddisfazione risorse esterne transazione fiscale			
EMS Group S.p.A. Cash Flow Pagamenti (€'000)	08/07/2024	CP	% Stralcio	% Soddisfazione	Stralcio/ degrado	Passivo da soddisfare	2025 BP	2026 BP	2027 BP	2028 BP	Totale	Risorse Estreme	Sodd.	Sodd. %
Cassa BoP							640	18	1.723	78	640			
Corrispettivo ramo d'azienda							-	3.484	2.607	3.409	9.500			
Contributo E2Pack Srl							-	3.000	-	-	3.000			
Altri flussi di cassa a servizio del debito							(291)	10.369	6.224	(105)	16.198			
Totale attivo a disposizione dei creditori							349	16.872	10.554	3.383	29.337			
Prededuzione post 08-lug-24	1.803	0,00%	100,00%	-	1.803	-	-	(1.803)	-	-	(1.803)			
Prededucibile	5.246	0,00%	100,00%	-	5.246	(276)	(4.970)	-	-	-	(5.246)			
Privilegiato	4.237	0,00%	100,00%	-	4.237	-	(4.237)	-	-	-	(4.237)			
Classe 1 - Fornitori privilegiati	4.634	0,00%	100,00%	-	4.634	(54)	(433)	(4.147)	-	-	(4.634)			
Classe 2 - Ipotecario	18.959	47,07%	52,93%	8.924	10.035	-	(3.706)	(6.329)	-	-	(10.035)			
Classe 3 - Ipotecario degradato	8.924	99,46%	0,54%	8.876	48	-	-	-	-	(48)	(48)			
Classe 4 - Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente	53.989	98,27%	1,73%	53.057	932	-	-	-	-	(932)	(932)			
Classe 5 - Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate	53.057	97,36%	2,64%	51.654	1.403	-	-	-	-	(1.403)	(1.403)			
Classe 6 - INPS e INAIL (*)	5.148	99,16%	0,84%	5.105	43	-	-	-	-	(43)	(43)	1.200	1.243	24,1%
Classe 7 - Sanzioni INPS/INAIL chirog. ab origine	229	99,46%	0,54%	228	1	-	-	-	-	(1)	(1)			
Classe 8 - Imposte e ritenute (*)	12.998	99,26%	0,74%	12.902	96	-	-	-	-	(96)	(96)	1.800	1.896	14,8%
Classe 9 - Tributi locali	151	99,36%	0,64%	150	1	-	-	-	-	(1)	(1)			
Classe 10 - Creditori chirografari ex art. 85 c.3 CCII	30.209	99,46%	0,54%	30.047	163	-	-	-	-	(163)	(163)			
Classe 11 - Chirografari	95.457	99,46%	0,54%	94.943	514	-	-	-	-	(514)	(514)			
Classe 11bis - Banche chirografarie	33.793	99,46%	0,54%	33.611	182	-	-	-	-	(182)	(182)			
Classe 11ter - Banche chirografarie garantite (**)	39.897	99,46%	0,54%	39.682	215	-	-	-	-	(215)	(215)			
Postergato	1.407	100,00%	0,00%	1.407	-	-	-	-	-	-	-			
Totale pagamento passivo	330.241				300.904	29.337	(330)	(15.148)	(10.476)	(3.383)	(29.337)			
Cassa EoP							18	1.723	78	0	-			

							Risorse Interne Piano EMS				Ulteriore soddisfazione risorse esterne transazione fiscale			
EMS Group S.p.A. Cash Flow Pagamenti (€'000)	08/07/2024	CP	% Stralcio	% Soddisfazione	Stralcio	Passivo da soddisfare	2025 BP	2026 BP	2027 BP	2028 BP	Totale	Risorse Estreme	Sodd.	Sodd. %
Cassa BoP							640	18	1.723	7.133	640			
Corrispettivo ramo d'azienda							-	3.484	2.607	3.409	9.500			
Contributo E2Pack Srl							-	3.000	-	-	3.000			
Altri flussi di cassa a servizio del debito							(291)	10.369	6.224	(105)	16.198			
EarnOut							-	-	7.055	-	7.055			
Totale attivo a disposizione dei creditori							349	16.872	17.609	10.438	36.392			
Prededuzione post 08-lug-24	1.803	0,00%	100,00%	-	1.803	-	-	(1.803)	-	-	(1.803)			
Prededucibile	5.246	0,00%	100,00%	-	5.246	(276)	(4.970)	-	-	-	(5.246)			
Privilegiato	4.237	0,00%	100,00%	-	4.237	-	(4.237)	-	-	-	(4.237)			
Classe 1 - Fornitori privilegiati	4.634	0,00%	100,00%	-	4.634	(54)	(433)	(4.147)	-	-	(4.634)			
Classe 2 - Ipotecario	18.959	47,07%	52,93%	8.924	10.035	-	(3.706)	(6.329)	-	-	(10.035)			
Classe 3 - Ipotecario degradato	8.924	97,48%	2,52%	8.699	225	-	-	-	-	(225)	(225)			
Classe 4 - Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente	53.989	93,09%	6,91%	50.259	3.730	-	-	-	-	(3.730)	(3.730)			
Classe 5 - Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate	50.259	96,17%	3,83%	48.332	1.927	-	-	-	-	(1.927)	(1.927)			
Classe 6 - INPS e INAIL (*)	5.148	97,00%	3,00%	4.993	154	-	-	-	-	(154)	(154)	1.200	1.354	26,3%
Classe 7 - Sanzioni INPS/INAIL chirog. ab origine	229	97,48%	2,52%	223	6	-	-	-	-	(6)	(6)			
Classe 8 - Imposte e ritenute (*)	12.998	97,10%	2,90%	12.621	377	-	-	-	-	(377)	(377)	1.800	2.177	16,7%
Classe 9 - Tributi locali	151	97,20%	2,80%	147	4	-	-	-	-	(4)	(4)			
Classe 10 - Creditori chirografari ex art. 85 c.3 CCII	30.209	97,48%	2,52%	29.449	761	-	-	-	-	(761)	(761)			
Classe 11 - Chirografari	95.457	97,48%	2,52%	93.054	2.403	-	-	-	-	(2.403)	(2.403)			
Classe 11bis - Banche chirografarie	33.793	97,48%	2,52%	32.942	851	-	-	-	-	(851)	(851)			
Classe 11ter - Banche chirografarie garantite (**)	39.897	97,48%	2,52%	38.892	1.005	-	-	-	-	(1.005)	(1.005)			
Postergato	1.407	100,00%	0,00%	1.407	-	-	-	-	-	-	-			
Totale pagamento passivo	327.443				291.050	36.393	(330)	(15.148)	(10.476)	(10.438)	(36.393)			
Cassa EoP							18	1.723	7.133	-	-			



La proposta prevede la suddivisione dei creditori in 15 classi, di cui tre

non votanti *ex art.* 109, co. 5, ccii: (a) i creditori *ex art.* 2751-*bis* n. 1 c.c. (pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologa definitiva); (b) i crediti prededucibili (pagamento entro 30 giorni dall'omologa definitiva); (c) i creditori ipotecari della Classe 2 (pagamento contestuale alla vendita degli immobili dati in garanzia).

Le dodici classi votanti, invece, sono:

Classe 1: «Fornitori Privilegiati» - costituita dai creditori assistiti da privilegio *ex art.* 2751-*bis* n. 2, 4, 5 e 5-*ter* c.c. ed i fondi generici privilegiati;

Classe 3: «Ipotecario degradato» - costituita dai creditori non soddisfatti con i proventi immobiliari di cui alla Classe 2;

Classe 4: «Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente sul valore di liquidazione» - costituita dalla porzione dei crediti bancari muniti di garanzia *ex art.* 9, co. 5, D.lgs 123/98. Nella predetta classe sono ricompresi i crediti dei garanti pubblici (SACE, MCC, SIMEST) relativi alle somme già pagate dal garante pubblico a seguito di escussione della garanzia e piena efficacia del privilegio *ex art.* 9 del D.lgs. 123/1998, nonché i fondi rischi per escussioni non ancora liquidate e, dunque, riferite ad escussioni già operate e accettate/riconosciute dai garanti, per le quali il pagamento non è ancora intervenuto;

Classe 5: «Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate» - costituita dalla porzione dei crediti bancari muniti di garanzia *ex art.* 9, co. 5, D.lgs 123/98 degradati al chirografo non soddisfatti con i proventi della Classe 4;

Classe 6: «INPS e INAIL» - composta dai creditori muniti di privilegio *ex artt.* 2753-2778 n. 1, 2753-2778 n. 8, 2754-2778 n. 1 c.c.;

Classe 7: «Sanzioni INPS/INAIL chirog. ab origine» - costituita dal 50% delle sanzioni e interessi maturati sulla Classe 6;



Classe 8: «Imposte e ritenute» - composta dai creditori muniti di privilegio *ex artt.* 2752-2778 n. 18, oltre ai Debiti PVC;

Classe 9: «Tributi Locali» - composta dai creditori muniti di privilegio *ex artt.* 2752-2778 n.20 c.c.;

Classe 10: «Creditori Chirografari *ex art.* 85 co. 3 CCII» - composta da soggetti titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi in possesso dei requisiti previsti dall'art 85, comma 3, CCII;

Classe 11: «Chirografari» - costituita i) dai fornitori di beni e servizi chirografari e ii) dai crediti vantati dai clienti per acconti relativi a commesse annullate per le quali il Piano non prevede il raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte;

Classe 11bis «Banche Chirografarie» - costituita da i) quota parte chirografaria *ab origine* relativa ai finanziamenti garantiti e ii) dai crediti bancari chirografari (ivi inclusi i debiti derivanti dalle fideiussioni escusse) vantati dagli Istituti.

Classe 11ter: «Banche Chirografarie Garantite» - costituita dai debiti verso gli istituti finanziatori limitatamente alla quota garantita, ma non ancora corrisposta dai garanti. Si tratta di una classe meramente figurativa e transitoria, collegata agli importi stanziati a fondo rischi nella Classe 4 e 5 in relazione alle medesime escussioni, al solo fine di rappresentare puntualmente la meccanica di trasferimento anche formale in capo al garante della originaria posizione della banca garantita via via che vengono erogati i pagamenti a valere sulla garanzia. Fino al pagamento delle quote residue da parte dei garanti le posizioni ricomprese nella Classe 11ter, pur essendo considerate dalla ricorrente privilegiate *ex art.* 9 D.lgs.123/1998, vengono così rappresentate al fine di consentire l'immediata individuazione degli aventi diritto al voto e di tenere traccia, via via che il garante eroga i pagamenti, degli spostamenti da tale classe rispettivamente nelle Classi 4 e 5. La copertura a Piano di tali spostamenti è assicurata dall'appostazione del fondo rischi nelle Classi 4 e 5; pertanto la classe 11ter andrà



progressivamente svuotandosi e i crediti nella Classe 4 e 5 incrementandosi, in corrispondenza dei pagamenti che interverranno, sicché tale classe voterà se e nella misura in cui residueranno crediti verso il garante pubblico non ancora dallo stesso pagati.

Il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione *ex art.* 87, co. 3, ccii redatta dal dott. Paolo Carbone, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, co. 1, lett. o), ccii, che attesta: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano concordatario; che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

3. L'art. 112, co. 1, ccii dispone che il Tribunale provveda all'omologa del concordato verificati:

la regolarità della procedura;

l'esito della votazione;

l'ammissibilità della proposta;

la corretta formazione delle classi;

la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

3.1. Con il conforto delle verifiche condotte dal Commissario giudiziale, deve ritenersi che la procedura si sia svolta regolarmente, in specie per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio con tutti i creditori interessati, il rispetto dei tempi imposti dalla legge e l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Tribunale.



3.2. Per quanto concerne l'ammissibilità della proposta, deve confermarsi il giudizio positivo, già espresso in sede di apertura del concordato, laddove si è dato conto della sussistenza di tutte le condizioni formali e sostanziali per sottoporre al vaglio del ceto creditorio la domanda di concordato. In particolare, è stato accertato il rispetto delle prescrizioni dettate dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 ccii, quanto segnatamente al deposito della domanda nel termine concesso, al rispetto degli obblighi informativi periodici, al deposito della somma per le spese della procedura, alla completezza della documentazione allegata e al rispetto della previsione dell'art. 84 co. 6 ccii, trattandosi di concordato in continuità aziendale, ancorché indiretta.

3.3. Quanto alla suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria trattandosi di concordato in continuità aziendale (art. 85, co. 3, ccii), anche in questo caso il Tribunale si è già favorevolmente pronunciato in sede di apertura del concordato, ritenendo corretta la ripartizione dei creditori effettuata secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (dovendosi intendere per «posizione giuridica» la distinzione tra crediti prededucibili, privilegiati e chirografari e per «interessi economici omogenei», invece, quei caratteri che distinguono una categoria di creditori dall'altra e che necessariamente si riverberano su una possibile non omogenea valutazione circa la convenienza del concordato).

In questa sede viene confermata la correttezza della suddivisione proposta, essendo state indicate le ragioni dei trattamenti differenziati tra i creditori e non risultando alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione.

All'interno di ciascuna classe è rispettata la parità di trattamento tra i creditori.

3.4. Quanto all'esito della votazione, la proposta della società non è stata approvata secondo le maggioranze prescritte dall'art. 109 co. 1 e 5 ccii e per questo la ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112 co. 2, sussistendone i presupposti.



Dalla relazione depositata dal commissario giudiziale in data 26/02/2025 è risultato, infatti, che solo il 58% dei crediti ammessi al voto ha votato favorevolmente e che solo 8 delle 12 classi previste hanno approvato il concordato.

4. L'art. 112 co. 2 ccii disciplina la c.d ipotesi del *cross-class cram-down* o ristrutturazione trasversale, vale a dire l'omologazione, da parte del Tribunale, del concordato preventivo in continuità aziendale anche in assenza dell'approvazione unanime di tutte le classi, prescritta invece dal precedente art. 109 co. 5 ccii.

Su richiesta del debitore, il Tribunale può omologare la proposta anche se una o più classi siano dissenzienti, a patto che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, co. 7 ccii;

che nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione [*omissis*].

Nella specie, possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni prescritte dalla norma in esame.

4.1. Con il conforto, anche in questo caso, delle valutazioni espresse dal commissario giudiziale nelle proprie relazioni (da ultimo, nella relazione finale ex art. 107 co. 6 ccii), può ritenersi infatti che la proposta preveda, anzitutto, una distribuzione del valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lett. c)



ccii, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

In particolare, come risulta dal piano e dalle relazioni del commissario giudiziale,

- la c.d. quota capiente di ciascun credito prelatizio – ossia l'importo che sarebbe distribuito a valere sul medesimo credito nell'ambito dell'ipotetica liquidazione giudiziale – è stata quantificata sulla base della ricostruzione dello scenario alternativo;

- per ciascuna classe privilegiata, il piano indica sia la quota capiente (soddisfatta in applicazione dell'APR), sia la quota incapiente (degradata al chirografo e soddisfatta in applicazione della *Relative Priority Rule*);

- a ciascun creditore prelatizio è assicurata, nell'ambito del concordato, una soddisfazione non inferiore a quella che conseguirebbe nell'alternativo scenario liquidatorio, in modo tale che il valore di liquidazione fluisca verso di esso prima di qualsiasi distribuzione ai creditori di rango inferiore. Quindi, i creditori della Classe 1-Fornitori privilegiati, della Classe 2-Ipotecari, della Classe 4-Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente e gli altri creditori prededucibili e prelatizi non interessati dal piano ricevono, nella loro quota capiente, un trattamento corrispondente a quello liquidatorio;

- la gerarchia delle cause legittime di prelazione risulta rispettata nell'ordinamento delle classi e nella sequenza delle distribuzioni: i creditori privilegiati di rango più elevato ricevono soddisfazione prima di quelli di rango inferiore, e nessuna classe di rango inferiore beneficia di distribuzioni a valere sul valore di liquidazione finché quelle di rango superiore non siano state integralmente soddisfatte nella loro quota capiente. Ciò vale tanto per il valore di liquidazione, quanto per la sua attribuzione tra classi di diverso grado.

4.2. Quanto alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e al rispetto della regola imposta dall'art. 112 co. 2 lett. b) ccii, nel piano è previsto quanto segue:

- la Classe 5-Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate – ovvero la parte del credito che eccede la quota



capiente determinata in applicazione dell'APR, degradata al chirografo – è destinataria di una distribuzione del *surplus* proporzionalmente più favorevole rispetto a quella riservata a crediti prelatizi di grado originario inferiore. Ciò assicura la conservazione della gerarchia anche nel regime RPR;

- ai creditori chirografari *ab origine* – privi di qualsiasi causa di prelazione – è riservata una quota del *surplus* che, pur essendo inferiore a quella riconosciuta ai creditori prelatizi degradati di Classe 5-Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate, assicura tuttavia un livello minimo di soddisfacimento (pari a 0,54% circa del credito nello scenario base, elevabile a 2,52% circa nello scenario *best* con realizzo dell'*Earn-out*). Ciò consente di rispettare il principio secondo cui le classi chirografarie non possono ricevere, a valere sul *surplus*, un trattamento più favorevole di quello riservato a creditori di rango superiore;

- il piano è stato strutturato in modo che in nessun caso una classe di grado inferiore riceva una quota di *surplus* superiore a quella attribuita a una classe di grado superiore.

Le classi dissenzienti, rilevanti ai fini della condizione sub lett. b) dell'art. 112, co. 2, ccii sono la Classe 6-INPS e INAIL, la Classe 7-Sanzioni INPS/INAIL chirografaria *ab origine*, la Classe 10-Creditori chirografari *ex art.* 85, comma 3, ccii e la Classe 11-Chirografari.

Per ciascuna di esse, il trattamento concordatario proposto è almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore, in coerenza con il criterio RPR.

In particolare, quanto alla Classe 6-INPS e INAIL, il trattamento proposto prevede un soddisfacimento complessivo pari allo 0,84% del credito.

Come risulta dalle attestazioni rese dal dott. Carbone e dalla relazione del commissario giudiziale, il trattamento riservato a tale classe nell'ambito della proposta concordataria è significativamente superiore a quello realizzabile in uno scenario di liquidazione giudiziale, nel



quale la priorità dei creditori di rango più elevato (prededuzione, privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1, c.c.) e la presenza di ingenti crediti privilegiati derivanti dall'escussione delle garanzie SACE/MCC/Simest, renderebbero nulle le risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori di Classe 6.

In merito alla Classe 7-Sanzioni INPS/INAIL, che accoglie crediti chirografari *ab origine* (il 50% delle sanzioni e interessi sui crediti della Classe 6), il trattamento concordatario proposto, in modo analogo alle altre classi di creditori chirografari, è pari allo 0,54% del credito (elevabile a 2,52% circa nello scenario *best*), importo comunque superiore a quello che tali creditori riceverebbero nell'ipotetico scenario alternativo della liquidazione giudiziale, nel quale il loro soddisfacimento sarebbe, con ogni probabilità, nullo.

Il trattamento concordatario previsto per la Classe 10, composta dai titolari di crediti commerciali derivanti da rapporti di fornitura che soddisfano i requisiti dell'art. 85, comma 3, ccii, e la classe chirografaria residuale (Classe 11), prevede una soddisfazione paritaria agli altri creditori chirografari (0,54% circa nello scenario base, incrementabile al 2,52% circa nello scenario *best*). Al pari di quanto osservato per i creditori di Classe 7, nello scenario liquidatorio i creditori chirografari non riceverebbero alcuna distribuzione, poiché le risorse realizzabili sarebbero interamente assorbite dai creditori privilegiati.

Dunque, la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione è strutturata in modo tale da assicurare a tutte le classi dissenzienti un trattamento complessivamente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, in conformità al criterio RPR.

4.3. In merito alla condizione prevista dalla lettera c) dell'art. 112, co. 2, ccii, nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

4.4. Quanto alla condizione prevista dalla lettera d) dell'art. 112, co. 2, ccii, la proposta concordataria ha



ottenuto il voto favorevole di 8 classi su 12 classi votanti, superando quindi la soglia della maggioranza assoluta delle classi.

Tra le classi che hanno votato favorevolmente figurano le seguenti classi composte da creditori titolari di diritti di prelazione: Classe 1-Fornitori privilegiati (approvazione al 57%), Classe 4-Banche garantite SACE/MCC/Simest quota capiente (approvazione all'81%), Classe 8-Imposte e ritenute (approvazione al 100%) e Classe 9-Tributi locali (approvazione al 72%), oltre alle classi di creditori privilegiati degradati, Classe 3-Ipotecario degradato e Classe 5-Banche garantite SACE/MCC/Simest degradate, che hanno registrato rispettivamente il 100% e l'81% di voti favorevoli.

La ricorrenza del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi – con plurime classi privilegiate approvanti – integra compiutamente la prima fattispecie della condizione *sub* lett. d), senza necessità di ricorrere alla verifica della seconda fattispecie, di tipo residuale.

5. L'art. 112 ccii dispone che, in caso di concordato in continuità aziendale, il Tribunale debba verificare che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che, in tutti i casi, il piano stesso sia fattibile ovvero non presenti una manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La legge richiede quindi al Tribunale un giudizio prognostico sulla capacità dell'impresa, in esecuzione del piano concordatario ed in ragione della sua concreta fattibilità, di ricollocarsi sul mercato in condizioni di ripristinato equilibrio economico-finanziario.

5.1. Nel caso di specie è dirimente, ai fini della valutazione in oggetto, la circostanza per cui una parte dell'attivo concordatario sia stata realizzata, già prima dell'omologa.

La Società, infatti, con le autorizzazioni degli organi della procedura, ha già provveduto (i) nel luglio 2024, alla cessione del principale ramo d'azienda a E2Pack nell'ambito della composizione negoziata, (ii) nel dicembre 2025, è stato perfezionato il contratto d'affitto del ramo d'azienda con XEM, il quale risulta in corso di esecuzione,



(iii) nel febbraio 2026, è stata effettuata la cessione del compendio immobiliare ricompreso nel ramo d'azienda ceduto a E2Pack a favore di Botero S.p.A.

Se, da un lato, si deve quindi registrare la realizzazione di una parte delle componenti dell'attivo concordatario, dall'altro si osserva che, a seguito della già intervenuta cessione del principale ramo d'azienda, la Società ha visto ormai limitata la propria attività all'esecuzione delle restanti operazioni previste dal piano di concordato.

Alla luce di quanto sopra può quindi ritenersi che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza, e che lo stesso sia altresì fattibile, essendo di fatto già in parte eseguito.

Ad avviso del Collegio, quindi, il piano concordatario non presenta, ad oggi, sotto il profilo in esame, una manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Concludendo, può ritenersi positivamente accertata sia la fattibilità del piano sotto il profilo giuridico (inteso come non violazione di norme imperative), sia sotto il profilo economico (nei termini in precedenza chiariti).

6. Nella domanda di concordato il debitore deve anche indicare le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 87, comma 2, ccii), dando conto tra l'altro delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di realizzo.

Come puntualmente osservato anche dal Commissario giudiziale, la convenienza della procedura concordataria rispetto a quella liquidatoria si sostanzia nell'incremento di attivo a favore dei creditori derivante dal maggior prezzo ritratto dalla cessione dell'azienda nel contesto della presente procedura rispetto, invece, al valore ricavabile nell'alternativo scenario liquidatorio.

Inoltre, lo scenario alternativo non prevede:

- l'*extra* valore di euro 3 milioni che il cessionario del ramo di azienda E2Pack si è impegnato a versare per il miglior soddisfacimento dei creditori esclusivamente nel caso di omologa del concordato in continuità o di un altro



strumento di regolazione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale;

- risorse pari a euro 3 milioni che il socio Xem si è impegnato a versare a favore di INPS per euro 1,2 milioni a copertura delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali obbligatori e a favore di Agenzia delle Entrate per euro 1,8 milioni a titolo di ritenute Irpef a carico dei dipendenti. Tali somme verranno corrisposte subordinatamente all'omologa definitiva del concordato preventivo in continuità;

In ordine alle azioni risarcitorie esperibili nell'alternativo scenario liquidatorio, come risulta dalla relazione ex art. 84, co. 5, ccii del dott. Paolo Carbone (e, a suo tempo, del dott. Piero Aicardi, in qualità di attestatore della proposta di PRO) e dalla relazione del commissario giudiziale del 16.12.2025, *“non vi sono elementi solidi sui quali poggiare per ritenere a priori che sia esperibile con successo un'azione risarcitoria nei confronti degli ex organi sociali (i quali dispongono peraltro di una specifica ed articolata relazione tecnica da cui non si ravvisano ipotesi di responsabilità), né dunque per poter indicare un valore effettivamente ritraibile ai fini della definizione dell'attivo nell'alternativo teorico scenario liquidatorio”*.

In ordine alle azioni revocatorie esperibili nell'alternativo scenario della liquidazione, come risulta dalla relazione del commissario giudiziale, *“tenuto conto dei costi necessari per l'individuazione delle fattispecie contestabili, dei costi di assistenza legale e tecnica e delle rilevanti incertezze (e dei tempi lunghissimi rispetto a quelli proposti) che gravano su tali potenziali attivi, si deve ritenere che l'analisi e le conclusioni a cui perviene il Dott. Arcuri possano essere sostanzialmente condivise ai fini della presente analisi, essendo scarsamente probabile, perlomeno in un'ottica ex ante e sulla base delle informazioni ottenute, che l'eventuale Curatore riesca ad ottenere utilità apprezzabili dall'esercizio delle azioni risarcitorie. Pertanto, pur ritenendo possibile l'eventualità che, nell'ambito della liquidazione giudiziale, si incassino (contenute) somme ad esito di azioni revocatorie, non si*



ravvisa la sussistenza di solidi elementi per modificare il quadro reso dal Dott. Arcuri (e condiviso dal Dott. Carbone) ai fini della definizione dell'alternativa liquidatoria".

Ancora, e significativamente, il commissario giudiziale ha evidenziato che "Per tali ragioni, ritenendo che l'effettivo livello di soddisfacimento dei creditori – specie in un periodo di elevata inflazione – debba essere valutato e calcolato anche in funzione del tempo entro il quale si possono prevedere i pagamenti, la prospettazione di Piano, per quanto oggettivamente modesta nelle percentuali promesse, contiene apporti aggiuntivi certi per almeno euro 6 milioni, nonché il realizzo di altre risorse connesse alla cessione (sulla base di prezzi che appaiono decisamente superiori al valore effettivo degli asset che lo compongono) del ramo d'azienda, e appare, quindi, notevolmente più conveniente, stabile e garantito di quella di uno scenario liquidatorio, denso di incertezze e rischi, che resta difficile da rappresentare nei probabili esiti con adeguata razionalità.

Da ultimo, corre l'obbligo di evidenziare come, anche qualora si manifestassero scenari favorevoli (in termini di realizzo di attivo da azioni risarcitorie e di riduzione, o differente struttura del passivo) per l'eventuale liquidazione giudiziale, non sia prevedibile – contrariamente a quanto avviene con la proposta presentata – alcun livello di soddisfacimento per i creditori chirografari e perfino per la gran parte dei creditori privilegiati".

Anche la proposta riservata ai creditori pubblici (fiscali e previdenziali) prevede un trattamento di tali crediti non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 88 ccii. In definitiva, può concludersi nel senso che la proposta concordataria sia certamente preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

7. Non risultano proposte rituali opposizioni ex art. 48, co. 2, ccii, tali essendo solo quelle proposte mediante memoria deposita nel fascicolo della procedura nel rispetto del termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza che, nella specie, è stata fissata per il giorno 21/04/2026.



Ciò posto, si dà atto che in data 10.04.2026 due creditori hanno presentato opposizione all'omologazione forzata del concordato preventivo, trasmettendo a mezzo p.e.c. le rispettive memorie al commissario giudiziale. In particolare, Multiintegrator SP. zo.o e Pid Polska SP. zo.o, creditori chirografari collocati nella classe 11 che hanno espresso voto contrario, hanno contestato, rispettivamente, che *“Il concordato proposto è infatti gravemente lesivo per il creditore, in quanto prevede il soddisfacimento del credito a un livello estremamente basso e del tutto sproporzionato rispetto al suo importo. In particolare, con il livello dello 0,54% indicato nella documentazione per i crediti qualificati nella classe 11, il credito di 187.752 EUR verrebbe soddisfatto solo per un importo approssimativo di 1.014 EUR.”* E che *“Il concordato proposto è infatti gravemente lesivo per il creditore, in quanto prevede il soddisfacimento del credito a un livello estremamente basso e del tutto sproporzionato rispetto al suo importo. In particolare, con il livello dello 0,54% indicato nella documentazione per i crediti qualificati nella classe 11, il credito di 583.000 EUR verrebbe soddisfatto solo per un importo approssimativo di 3.148 EUR”*.

Ora, il Tribunale rileva che le memorie, di contenuto sostanzialmente identico e sottoscritte con firma autografa e digitale dai legali rappresentanti delle rispettive società, da un lato, non possono qualificarsi quali opposizioni, ex art. 48 ccii, non risultando depositate telematicamente nel fascicolo della procedura, ma indirizzate alla casella p.e.c. di quest'ultima e allo studio legale della ricorrente, oltre a non risultare presentate con il ministero di un difensore abilitato al patrocinio, dall'altro, con esse è stigmatizzata unicamente la modestia della percentuale offerta e, al riguardo, come correttamente evidenziato dal commissario giudiziale *“la percentuale di soddisfacimento della Classe 11 riflette la struttura dell'attivo concordatario e la priorità dei crediti privilegiati”* e, peraltro, *“nell'ipotetico scenario alternativo della liquidazione giudiziale il soddisfacimento dei creditori chirografari sarebbe con ogni probabilità nullo, sicché il trattamento concordatario – seppur modesto -*



risulta comunque più favorevole dell'unica alternativa disponibile”.

Si dà altresì atto che in data 17.04.2026 l'INPS ha presentato delle “osservazioni”, evidenziando che non risultano pagate “le quote a carico annualità 2025” e che “mentre la cessione del ramo di azienda effettuata nel 2024 ad E2PACK, appartenente al gruppo piemontese Bottero S.p.A., intervenuta nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha consentito di mantenere vitale l'avviamento e la produttività e salvaguardare circa 60 posti di lavoro, attualmente, segnatamente dal novembre 2025, i rapporti con gli ultimi 3 lavoratori rimasti alle dipendenze di EMS, un dirigente e 2 impiegate, risultano risolti.

Ne consegue, a sommosso avviso di questo istituto, che consentire la sopravvivenza della società EMS, evitandone tramite concordato la liquidazione giudiziale, non potrebbe sortire alcun positivo effetto né sotto il profilo economico ed imprenditoriale, atteso il pacifico stato di decozione ed assoluta improduttività, né dal punto di vista sociale, attesa l'impossibilità di positivo riverbero occupazionale”.

Al riguardo, il Tribunale rileva, anzitutto, l'inammissibilità di tali osservazioni che si risolvono, di fatto, in una opposizione, inammissibile in quanto tardiva, essendo state presentate, tali osservazioni, il 17/04/2026, e cioè quattro giorni prima dell'udienza del 21/04/2026, ribadendo, comunque e in ogni caso, la convenienza della procedura concordataria rispetto a quella liquidatoria, per tutti i motivi esposti sopra e qui richiamati.

8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene:

- che nessuna irregolarità si sia verificata nel corso della procedura;
- che non sia riscontrabile una manifesta non attitudine del piano a raggiungere i risultati indicati nell'arco temporale prestabilito, anche alla luce delle prudenziali considerazioni del Commissario giudiziale;



- che l'attestazione del professionista, circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, risulti completa, logica nelle sue conclusioni rispetto alle premesse date e sufficientemente motivata;

- che il contenuto del piano sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 87 ccii;

tutto ciò considerato, visto il raggiungimento delle maggioranze e delle condizioni prescritte dall'art. 112 ccii, il concordato preventivo della società EMS GROUP S.p.A. deve essere omologato.

Visto l'art. 114 bis ccii e tenuto conto delle attività liquidatorie ancora da compiersi, occorre provvedere alla nomina di un liquidatore, che può essere individuato nel dott. Davide Grasselli, noto al Tribunale, dotato di struttura organizzativa per il rispetto dei tempi, ai sensi degli artt. 356- 358 ccii, che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Va poi disposta la nomina di un comitato di tre creditori. La società, con il commissario giudiziale, indicherà il nominativo di almeno tre creditori aventi i requisiti per comporre il Comitato dei creditori e che abbiano manifestato la propria disponibilità.

9.

Non risultando proposte opposizioni ex art. 48 ccii non deve provvedersi sulle spese di lite.

p.q.m.

visto l'art. 48 ccii, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo della società EMS GROUP (p.iva 01137820351), con sede legale in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), Via Galileo Galilei n. 29;

II. conferma il dott. Francesco Notari, nell'Ufficio di Commissario giudiziale, con compiti di sorveglianza;



- III.** nomina Liquidatore giudiziale il dott. Davide Grasselli;
- IV.** dispone che la Società, con il Commissario giudiziale, provveda ad indicare il nominativo di almeno tre creditori aventi i requisiti per comporre il Comitato dei creditori e che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso; riserva, all'esito, la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato;
- V.** il Liquidatore giudiziale, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, trasmetterà al commissario giudiziale e al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni del piano e della proposta; il piano di liquidazione dovrà essere approvato dal comitato dei creditori;
- VI.** la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi dell'art. 114 ccii;
- VII.** la società invierà al Commissario giudiziale e al Liquidatore giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento delle attività di esecuzione del concordato;
- VIII.** il commissario giudiziale depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9, ccii e, al ricevimento del visto del giudice delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata ed al P.M.;
- IX.** il liquidatore giudiziale ed il commissario giudiziale informeranno il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 ccii di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119 e 120 ccii;
- X.** il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura con prelievo vincolato al visto preventivo del commissario giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;



XI. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, non appena possibile e nel rispetto della tempistica della proposta di concordato, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un piano di riparto, vistato dal commissario giudiziale e corredato dal parere del comitato dei creditori;

XII. le nomine di difensori, consulenti tecnici e altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal giudice delegato, previo parere favorevole del commissario giudiziale;

XIII. per gli atti previsti dall'articolo 132 ccii il Liquidatore giudiziale dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale;

XIV. eventuali azioni e difese in giudizio della società dovranno essere sottoposte al parere del commissario giudiziale e all'autorizzazione del comitato dei creditori;

XV. entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore renderà il conto della gestione;

XVI. resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

XVII. ordina la notificazione e pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 ccii.

Così deciso in Reggio Emilia il 28/04/2026, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il presidente rel.

Stefania Calò

